



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2087/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PERUGIA

SEZIONE 4

02/07/2010

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

16/11/10

<input type="checkbox"/>	ARIOTI BRANCIFORTI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MIRABASSO	ROSANNA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DINI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

2/7/10

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/9/10

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2087/08  
depositato il 18/12/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4000387464/2008 TASSE ANTO 2008  
contro REGIONE DELL'UMBRIA

difeso da:

AVV. PAOLA MANUALI E AVV. NATASCIA MARSALA  
C.SO VANNUCCI N.30 06100 PERUGIA



proposto dal ricorrente:  
MARCELLO

06012 CITTA' DI CASTELLO PG

difeso da:

AVV. CARLO CALVIERI  
VIA BARTOLO 43 06100 PERUGIA PG

www.dottorini.com

# **www.dottorini.com**

## **FATTO E DIRITTO**

Il signor Marcello ricorre avverso l'avvio di accertamento emesso dalla Regione Umbria con il quale è stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica relativa ad un autoveicolo immatricolato nel 1983 e non ritenuto beneficiario delle agevolazioni previste dall'art.63, 2° comma della L.342/2000 (auto storiche). In particolare la Regione Umbria ritiene che l'esenzione estesa ai veicoli di particolare interesse storico non opera in maniera generalizzata, ma è subordinata all'interesse storico e collezionistico del veicolo, la cui identificazione non può che essere rinviata ai registri ASI (Automobilclub Storico Italiano) e FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e non è sostituibile con una autocertificazione del privato.

Il ricorrente ritiene che il veicolo in discussione è esente dalla tassa di possesso anche in mancanza di "idonea certificazione" in quanto immatricolati da oltre venti anni e risulta individuato nella determinazione annuale dell'ASI, seppure non aggiornata annualmente, come veicolo di particolare interesse storico e collezionistico. Gli stessi elenchi vengono anche pubblicati anche dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Politiche Fiscali.

La Regione Umbria con proprie deduzioni conferma il proprio operato e chiede e il rigetto del ricorso.

La Commissione al riguardo ritiene che in applicazione dell'art. 63, 2° comma, della L, 342/2000 il possessore di un autoveicolo storico e da collezione, qualora non iscritto nei registri ASI, deve autocertificare i presupposti per il beneficio fiscale previsti dalla legge stessa ( integrità, originalità del motore, della carrozzeria ecc..).

Poiché, nel caso di specie, il veicolo risulta essere ultraventennale e i requisiti previsti dalla norma per aver diritto all'esenzione non sono stati contestati nel merito dalla Regione e appaiono razionalmente sussistenti si ritiene illegittima la pretesa fiscale.

Sussistono giusti motivi per una pronuncia di totale compensazione fra le parti delle spese processuali.

**P.Q.M**

**La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate.**

**Perugia 2/07/2010**

**IL RELATORE**

(D.ssa R. Mirabasso)



**IL PRESIDENTE**

(Dr.A.Arioti Branciforti)

